

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 121 DEL 25/01/2024

OGGETTO

SENTENZA N. 2181/2023 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE N. 930/2020 R.G., TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E IL SIG. L.B.S. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 134/24

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 03.02.2020, acquisito al prot. n. 11399, il sig. L.B.S. ha promosso la causa civile avanti al Tribunale di Vicenza R.G. n. 930/2020 convenendo in giudizio l'Azienda ULSS 8 Berica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'insorgenza di un'infezione nosocomiale asseritamente contratta nel corso di un intervento di riallineamento rotuleo ed osteotomia tibiale bilaterale praticato presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Montecchio Maggiore in data 06.06.2012;
- l'atto di citazione in questione segue il procedimento di istruzione preventiva n. 111/2018 R.G., radicato con ricorso notificato in data 26.02.2018, nel corso del quale l'Azienda, patrocinata dal proprio Ufficio legale interno, chiamava in causa la Compagnia Lig Insurance S.A. che assicurava il rischio RCT per il periodo di riferimento;
- la medesima Compagnia, a fronte della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, ha tuttavia declinato l'assunzione del sinistro con comunicazione acquisita agli atti, di data 07.08.2021;
- l'Azienda, mediante deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 27.03.2020, per la difesa nella causa di merito ha affidato l'incarico all'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, il quale, oltre a presentare le argomentazioni utili a supporto delle ragioni dell'Ente, ha esteso il contraddittorio alla Compagnia LIG Insurance S.A., che rimaneva contumace, ai fini della manleva;
- nel corso del giudizio, il Magistrato ha emesso ordinanza ex art.186-ter c.p.c. con la quale disponeva:
*“1) ingiunge all’AZIENDA ULSS BERICA 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare a favore di L.B.S. le seguenti somme:
-€ 46.096,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
-€ 60.080,46 a titolo di risarcimento del danno da differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione;
-€ 1.389,16 a titolo di rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta, come rappresentata, al pagamento delle spese di giudizio ad oggi liquidate in complessivi € 4.766,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 3.980,00 per compenso professionale d’avvocato (€ 2.430,00 per la fase di studio ed € 1.550,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) concede la clausola di provvisoria esecutività; [...]”;*
- con deliberazione n. 709 del 16.04.2021 l'Azienda dava esecuzione al suddetto provvedimento, corrispondendo alla Controparte quanto dovuto;
- nelle more della presente vertenza, la Compagnia LIG Insurance S.A. veniva coinvolta in diverse vertenze giudiziarie in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena (ASF) e ricorso avverso la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), conclusesi con la definitiva revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 dell'01.07.2020; in tale contesto, LIG Insurance S.A., con varie note agli atti dell'UOC Affari Generali, rappresentava all'ULSS di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del contratto assicurativo e abbandonava, di fatto, la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse;
- con sentenza n. 3270 in data 29.06.2023, agli atti, il Tribunale di Bucarest ha dichiarato il fallimento della società International Soft Consult srl, già LIG Insurance S.A.

Vista la sentenza n. 2181/2023, depositata in data 08.11.2023, con cui il Tribunale di Vicenza, così si pronunciava:

“1) accerta e dichiara la responsabilità dell'ULSS n. 8 BERICA nella causazione dei danni patiti da L.B.S. in conseguenza dell'infezione batterica nosocomiale da lui contratta in occasione dell'intervento medico-chirurgico del 6.06.2012 e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 2268/2021 del 12.03.2021, nella parte in cui è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., all'AZIENDA ULSS 8 BERICA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare a favore dell'attore le seguenti somme:

-€ 46.096,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

-€ 1.389,16 a titolo di rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo effettivo;

- € 4.766,00 a titolo di spese di giudizio maturate sino alla data dell'ordinanza, di cui € 786,00 per esborsi ed € 3.980,00 per compenso professionale d'avvocato (€ 2.430,00 per la fase di studio ed € 1.550,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;

2) revoca l'ordinanza-ingiunzione n. 2268/2021 del 12.03.2021, nella parte in cui è stato ingiunto, ai sensi dell'art. art. 186-ter c.p.c., all'AZIENDA ULSS 8 BERICA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare a favore dell'attore la somma di € 60.080,46 oltre interessi e rivalutazione, per differenze retributive, condannando la convenuta, come rappresentata, al pagamento della minor somma di € 52.720,24 a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e, per l'effetto, disponendo che L.B.S. provveda alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, in esecuzione dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva;

3) condanna l'AZIENDA ULSS 8 BERICA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di A.T.P. n. 111/2018 R.G., liquidate in € 406,00 per esborsi e in € 3.645,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione degli oneri della c.t.u. svolta nel predetto giudizio, pari ad € 977,00;

4) condanna l'AZIENDA ULSS 8 BERICA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di L.B.S. delle spese del presente giudizio, relative alla fase istruttoria e a quella decisoria, liquidate in complessivi € 9.923,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

5) pone le spese del supplemento di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore;

6) condanna LIG IMOB INVESTMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare la convenuta di ogni somma corrisposta e che sarà tenuta a corrispondere all'attore in base ai precedenti capi della decisione;

7) compensa le spese processuali tra l'ULSS 8 BERICA e la terza chiamata.

Così deciso in Vicenza, il giorno 7 novembre 2023.”

Viste le molteplici note in atti dell'avv. Vinci (rispettivamente di data 10.11.2023, 17.11.2023, 28.12.2023 e 08.01.2024) con le quali il difensore, oltre ad analizzare gli aspetti salienti degli esiti del procedimento, comunicava, dapprima, la disponibilità della controparte a vagliare una soluzione transattiva e, successivamente, nonostante il parere favorevole espresso dal Comitato Valutazione Sinistri in data 18.12.2023 alla chiusura della vertenza secondo le indicazioni emerse nel corso delle trattative, l'intenzione dell'attore di procedere all'impugnazione della sentenza;

Ritenuto pertanto di prendere atto della citata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2181/2023;

Visto l'art. 282 c.p.c.;

Viste le note dell'avv. Vinci di data 28.12.2023 e 08.01.2024, in atti, recanti i conteggi del dovuto in ragione della predetta decisione già operate le opportune compensazioni dare/avere disposte in sentenza;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire l'avvio di una procedura di esecuzione forzata con conseguenti aggravii di spesa, dare esecuzione alla summenzionata decisione corrispondendo al sig. L.B.S. l'importo complessivo di euro 10.250,10;

Visto il parere dell'avv. Vinci, con il quale il predetto Difensore ha messo in luce plurime ragioni che suggeriscono di non procedere all'appello in via principale della sentenza, tra cui la possibilità di una revisione *in pejus* della decisione;

Ritenuto opportuno soprassedere dall'impugnare la sentenza ridetta in via principale alla luce del citato parere reso dal Difensore dell'Ente, posto che l'impugnazione, oltre ad onerare l'Azienda delle spese di procedura fisiologiche, la esporrebbe sia ad una condanna conseguente al mancato accoglimento della stessa che, eventualmente, ad ulteriori esborsi in caso di esiti peggiorativi rispetto agli approdi di prime cure;

Ritenuto altresì opportuno ritenere la facoltà di proporre appello incidentale, qualora ciò si rendesse necessario in funzione delle iniziative eventualmente assunte dalla Controparte e fosse congeniale alla difesa delle ragioni dell'Ente;

Precisato che la spesa di euro 10.250,10 sarà da imputarsi al bilancio sanitario al conto 1202000026 "Fondo rischi autoassicurazione LIG" e che, per tale importo, si provvederà ad inoltrare richiesta di rimborso ad Azienda Zero, ai sensi del Decreto 54 del 06/11/2023 del Direttore Direzione Programmazione e Controllo SSR;

Ribadito, infine, che con sentenza n. 3270 in data 29.06.2023, agli atti, il Tribunale di Bucarest ha dichiarato il fallimento della società International Soft Consult srl, già LIG Insurance S.A., e convenuto, pertanto, di coltivare il tentativo di recupero degli esborsi che precedono nei confronti dell'Assicuratore, proseguendo le azioni intraprese con la summenzionata deliberazione n. 433/2023.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 2181/2023, depositata in data 08.11.2023, resa nel procedimento n. 930/2020 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza, tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica, e il sig. L.B.S., e con la chiamata in causa di Lig Insurance S.A.;

2. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento, corrispondendo in favore del sig. L.B.S. l'importo pari ad euro 10.250,10 già operate le opportune compensazioni dare/avere disposte in sentenza;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, sarà da imputarsi al bilancio sanitario al conto 1202000026 "Fondo rischi autoassicurazione LIG" e che, per tale importo, si provvederà ad inoltrare richiesta di rimborso ad Azienda Zero, ai sensi del Decreto 54 del 06/11/2023 del Direttore Direzione Programmazione e Controllo SSR;
4. di provvedere al tentativo di recupero di quanto verrà versato in ragione del presente provvedimento nei modi e nei termini di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 30 marzo 2023 "LIG Insurance S.A. / Azienda ULSS 8 Berica. Avvio di azioni a tutela del credito erariale avanti al Tribunale di Bucarest, Romania, ed al Fondo di garanzia degli assicurati rumeno. Conferimento dell'incarico defensionale";
5. di soprassedere dall'impugnare in via principale la sentenza n. 2181/2023 del Tribunale di Vicenza alla luce del parere reso dal Difensore dell'Ente di cui alle premesse, ritenendo tuttavia la facoltà di proporre appello incidentale qualora ciò si rendesse necessario in funzione delle iniziative eventualmente assunte dalla Controparte e fosse congeniale alla difesa delle ragioni dell'Ente;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
